

# **BGer K 187/98 vom 22. August 2000**

Bundesgericht, 2000-08-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_K\\_187\\_98](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_K_187_98)

FR: TF K 187/98 du 22 août 2000

IT: TF K 187/98 del 22 agosto 2000

## **Regeste**

Assicurazione contro le malattie

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Con il suo ricorso, l'assicurato addebita al Tribunale cantonale, unitamente a considerazioni di merito, di aver operato una reformatio in peius senza dargli la possibilità di ritirare il gravame.

### **E. 2**

Nel caso in esame è effettivamente lecito chiedersi se non si debba ammettere una reformatio in peius: infatti, anche se nulla dice nel dispositivo, nei motivi la pronunzia cantonale è senza ambiguità circa la cessazione degli obblighi assicurativi della Cassa malati Helsana a partire dal 30 settembre 1997. Del resto, tale circostanza non è sfuggita all'amministrazione, la quale ha chiesto a B. \_\_\_\_\_, in data 20 novembre 1998, il rimborso dell'indebito versamento. Dovrebbero quindi valere i principi posti dalla giurisprudenza, secondo i quali la parte ricorrente dev'essere invitata ad esprimersi sulla ventilata modifica a suo detrimento della pronunzia querelata e deve esplicitamente essere resa attenta circa la possibilità di ritirare il gravame. Costituisce segnatamente una reformatio in peius un rinvio al cui seguito è presumibile con certezza un pregiudizio per l'interessato ( DTF 122 V 167 consid. 2a e b; DLA 1995 no. 23 pag. 139 consid. 3b). Ora, pur non predisponendo un rinvio, il modo di procedere della Corte cantonale ha comportato una vanificazione delle garanzie stabilite dalla giurisprudenza nel caso della reformatio in peius. Né di rilievo è al proposito il fatto, addotto dalla Cassa nella risposta all'impugnativa, che l'assicurato abbia la possibilità di ricorrere avverso la decisione di restituzione, quando si osservi che sul gravame dovrà comunque statuire la stessa autorità che già si è espressa chiaramente nei motivi del precedente giudizio. Tuttavia, il tema di sapere se quanto disposto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino sia costitutivo di una reformatio in peius può, per i motivi di cui si dirà in seguito, rimanere insoluto.

### **E. 3**

a) Nel giudizio impugnato, l'autorità di ricorso cantonale ha fatto capo a una motivazione diversa da quella discussa in sede amministrativa, senza informarne preventivamente l'interessato. Essa ha in effetti respinto il gravame constatando che sin dal 1° ottobre 1997 non sussisteva più rapporto assicurativo, mentre la Cassa, dal canto suo, aveva rifiutato di erogare indennità giornaliera per una durata superiore a 360 giorni, ossia posteriormente al 21 gennaio 1998. Orbene, secondo costante giurisprudenza, il fatto che la decisione in lite sia stata confermata dalla precedente istanza ponendo a fondamento una motivazione diversa da quella ritenuta dall'amministrazione è costitutivo di una violazione del diritto di

essere sentito ( DTF 125 V 370 consid. 4b, 116 V 185 consid. 1a, 115 Ia 96 consid. 1b con rinvii). Detta violazione non è sanabile dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, in quanto trattasi di un caso di lesione grave del menzionato diritto (cfr. DTF 125 V 371 consid. 4c). b) Discende da quanto precede che il gravame merita accoglimento nel senso che, in annullamento del giudizio impugnato, la causa dev'essere rinviata all'autorità di ricorso cantonale affinché conferisca all'insorgente, prima di statuire, la possibilità di determinarsi sulla prospettata motivazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.